

REGOLAMENTO PER L'ARTE IN STRADA NEL COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

ART. 1

Il Comune di Castelfranco Emilia riconosce l'arte di strada quale fenomeno culturale e ne valorizza tutte le forme espressive. Per l'arte in strada si intende la libera espressione artistica da parte di qualsiasi persona, indipendentemente dalle qualità tecniche, che non viene esercitata come mestiere.

ART. 2

L'arte in strada è esercitata liberamente sul territorio comunale nei limiti del presente regolamento.

ART. 3

Gli spazi idonei previsti in via sperimentale sono:

- Portici del paese
- Piazza Garibaldi
- Piazza Aldo Moro
- Giardini Pubblici

dalle ore 09.00 alle 22.00.

In ogni caso gli artisti non potranno costituire ostacolo alla circolazione dei veicoli e/o dei pedoni.

L'amministrazione comunale si riserva, per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico o per altre ragioni ostative di ordine pubblico contingenti di evitare temporaneamente l'arte in strada anche negli spazi menzionati.

ART. 4

L'artista di strada che, per la peculiarità della sua esibizione, produce la spontanea disposizione definita "a cerchio" del pubblico, potrà esibirsi per 45 minuti continuativi per ciascuna rappresentazione sempre che l'assembramento del pubblico non costituisca pericolo e/o intralcio alla circolazione stradale dei veicoli e/o dei pedoni.

ART. 5

L'artista di strada la cui esibizione, data la sua peculiarità e il luogo in cui si svolge, è naturalmente destinata soprattutto ad un pubblico di passaggio, potrà esibirsi per un tempo massimo di due ore continuative.